

**REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della **dott.ssa Antonella Troisi** ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. 1079/2003 R.G. promossa con ricorso depositato il 16.6.2003

**Da:**

**N.C.** con il proc. dom. avv. Pierluigi Boiocchi del foro di Bergamo giusta procura a margine del ricorso depositato

**ATTRICE**

**contro:**

**POSTE ITALIANE SPA** in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notaio Pierluigi Ambrosone di Roma del 13.2.2001, n. rep. 26120, racc. 5391 allegata alla presente dall'avv. Gaetano Pollio della Direzione Affari legali della societa' Area territoriale Nord/Est con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la Filiale Poste Italiane spa di Bergamo

**CONVENUTA**

**Oggetto:** Retribuzione

Causa discussa all'udienza del 28 maggio 2004

**CONCLUSIONI:**

**Parte ricorrente:**

Come da ricorso depositato in data 16 giugno 2003

**Parte convenuta:**

Come da memoria depositata in data 17 ottobre 2003

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16.06.2003 e regolarmente notificato alla controparte, N.C. svolgeva nei confronti di Poste Italiane S.p.A. domanda volta al pagamento di € 266,24 siccome dovute per il maturato diritto ad usufruire di ferie residue.

A fondamento della spiegata richiesta sosteneva di essere dipendente delle Poste dal ----- e di avere ottenuto in data ----- la conversione del contratto di lavoro *da full time a part time* con riduzione da 36 a 25 ore settimanali.

Al momento della conversione aveva ancora 17 giorni di ferie residue, che però erano state erroneamente accreditate secondo il nuovo orario *part time*, mentre doveva sostenersi che i diritti ed i crediti maturati da un dipendente non potessero e dovessero subire variazioni conseguenti a successive modifiche contrattuali.

Asseriva quindi che, avendo maturato 17 giorni di ferie, rapportati alle sei ore lavorative vigenti all'epoca, aveva diritto alle ferie residue anteriori alla conversione *part time*, secondo il precedente orario *full time*.

Con comparsa di risposta in data 17.10.2003, si costituiva la società resistente Poste Italiane S.p.A. contrastando le avverse pretese, ed in particolare sostenendo che:

- Il contratto nazionale aveva previsto all'art. 26 la possibilità e la modalità del ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale; la retribuzione feriale del lavoratore a tempo parziale doveva essere in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta entità della prestazione lavorativa;
- Prima della trasformazione del rapporto la ricorrente non aveva ancora chiesto la fruizione di tali giorni di ferie;
- La circolare 12 del 5.06.2001 di attuazione aveva previsto riguardo alla disciplina delle ferie: 'Con riferimento alle ferie e ai permessi retribuiti per le ex festività, già maturati prima della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, la relativa fruizione dopo la trasformazione, avverrà secondo i seguenti criteri: in caso di *part time* orizzontale verrà mantenuto invariato il periodo delle giornate di ferie e dei permessi retribuiti da compensarsi con la misura retributiva corrente al momento in cui l'interessato fruisce delle ferie e dei predetti permessi.

Chiedeva pertanto il rigetto delle avverse pretese.

La causa veniva istruita con la sola produzione documentale, vertendo la stessa su mere questioni di diritto.

All'udienza del 28.05.2004 la causa veniva posta in discussione e decisa con lettura del dispositivo in udienza.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda di N. C. è risultata fondata con conseguente riconoscimento del diritto al pagamento dell'equivalente delle ferie nella misura di 32 ore e condanna della S.p.A. Poste Italiane al pagamento delle differenze rivendicate, con interessi e rivalutazione monetaria.

La S.p.A. Poste Italiane aveva proceduto al pagamento delle ferie residue secondo la retribuzione corrente al momento del pagamento (retribuzione giornaliera pari al 69% della retribuzione *full time*) sottolineando che la circolare 12 del 5.06.2001, di attuazione del CCNL, avesse previsto, riguardo alla disciplina delle ferie che, se si trattasse di ferie e di permessi retribuiti per le ex festività, già maturati prima della trasformazione del rapporto di lavoro *a tempo parziale*, la relativa fruizione dopo la trasformazione, in caso, di *part time* orizzontale, dovesse avvenire in modo che fosse mantenuto invariato il periodo delle giornate di ferie e dei permessi retribuiti da compensarsi con la misura retributiva corrente al momento in cui l'interessato fruisse delle ferie e dei predetti permessi. Il monte ore di ferie maturate a tale data era quindi ridotto in proporzione all'orario di lavoro *part time*, secondo la relativa percentuale.

La circolare costituisce tuttavia una mera disposizione interna della società Poste, priva di valore per l'ordinamento generale.

Invero, le ferie erano già maturate in regime a tempo pieno e quindi con un maggior valore economico.

Le ferie già maturate costituivano oggetto di un diritto quesito, rapportato al lavoro svolto e con le modalità con cui era stato svolto.

Questi normali principi del diritto del lavoro trovano diretta conferma nella disciplina dell'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale e dell'istituto delle ferie di cui rispettivamente agli art. 26 e 35 del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. dell'11.01.2001.

In altre parole gli istituti indiretti e di retribuzione differita devono essere riproporzionati al nuovo orario di lavoro dalla data di effettiva decorrenza dello stesso e per il futuro.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, alla luce degli artt. 5 e 6 C.P..

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1079/03 RG.

1) accoglie la domanda di N.C. e per l'effetto condanna le Poste Italiane al pagamento di € 266,24, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;

2) condanna le Poste Italiane al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in complessive € 650.00, di cui € 550.00 per diritti ed onorari, oltre 10% T.P., IVA e CPA come per legge.

Bergamo, 28.05.2004

Il Giudice del Lavoro

Dt.ssa Antonella Troisi